




COMUNE DI VILLASPECIOSA

PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA

Lavori di: “REALIZZAZIONE DI UNA CASSA DI ESPANSIONE
SUL RIO SPINOSU MATTA MANNU IN LOCALITA'
SAN PLATANO A DIFESA
DELL'ABITATO DI VILLASPECIOSA”

PROGETTO DEFINITIVO

DATA: dicembre 2021	SCALA: -	REV.: 0	ALLEGATO:
ELABORATO: AGGIORNAMENTO PRIME INDICAZIONI E DISPOSIZIONI PER LA STESURA DEI PIANI DI SICUREZZA			8
PROGETTAZIONE: Dott. Ing. Alessia Vargiu 			COLLABORATORI: Dott. Ing. Michela Cardia Geom. Luisa Antonetti
RESPONSABILE AREA TECNICA: P.I. Giuseppe Arca		IL SINDACO: Sig. Gianluca Melis	

INDICE

1	PREMESSE	2
2	RIFERIMENTI NORMATIVI	2
2.1	PRINCIPI GENERALI DI TUTELA	2
2.2	IGIENE E SICUREZZA DEL LAVORO	3
2.3	PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI PER L'APPLICAZIONE DELLA "DIRETTIVA CANTIERI" AI SENSI DEL T.U.S.L. (D.Lgs. 81/2008 – D.Lgs. 106/2009)	4
3	DESCRIZIONE DELLE OPERE.....	5
4	INDIVIDUAZIONE FIGURE PROFESSIONALI COINVOLTE NELLA RELAZIONE DEL PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO (PSC).....	5
4.1	INDIVIDUAZIONE SINTETICA DELLE PRINCIPALI FIGURE INTERESSATE DALL'APPLICAZIONE DEL T.U.S.L.7	
	<i>Gli obblighi del committente (o del responsabile dei lavori se nominato).....</i>	<i>8</i>
	<i>Gli obblighi del coordinatore per la progettazione</i>	<i>9</i>
	<i>Gli obblighi del coordinatore per l'esecuzione dei lavori</i>	<i>10</i>
	<i>Gli obblighi dei lavoratori autonomi</i>	<i>10</i>
	<i>Gli obblighi dei datori di lavoro</i>	<i>11</i>
5	INDICAZIONI PER LA REDAZIONE DEL PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO (PSC)12	
6	LOCALIZZAZIONE DEL CANTIERE E DESCRIZIONE DEL CONTESTO IN CUI È PREVISTA L'AREA DI CANTIERE.....	13

1 PREMESSE

L'amministrazione Comunale di Villaspeciosa con Determinazione dell'Area Tecnica – Lavori Pubblici n. 219 del 03.09.221, ha affidato l'incarico per la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica, definitivo, esecutivo, direzione lavori e coordinamento sicurezza per i lavori di “Realizzazione di una cassa di espansione sul Rio Spinosu Matta Mannu in localita San Platano a difesa dell'abitato di Villaspeciosa”.

Obiettivo dell'Amministrazione Comunale di Villaspeciosa è la messa in sicurezza, per quanto possibile, del centro abitato - con particolare riferimento alle aree orientali di frangia - dalle criticità idrauliche determinate dagli scenari di deflusso del rio Spinosu che scorre immediatamente ai confini nord orientali dell'abitato e ancor di più del Flumini Mannu che corre nelle zone orientali del territorio comunale in direzione nord – verso la laguna di Santa Gilla.

L'intervento è finanziato per complessivi € 950.000,00 con Decreto del 23.02.2021 del Dipartimento degli Affari interni e territoriali del Ministero dell'Interno e del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze concernente i “Contributi ai comuni per la realizzazione di opere pubbliche per la messa in sicurezza di edifici e del territorio anno 2021”.

Visto l'art.1 c. 2 del succitato decreto, la determinazione definitiva dell'importo assegnato è subordinata all'esito della verifica dell'approvazione, entro il 31.12.2020, del piano urbanistico attuativo (PUA) e del piano di eliminazione delle barriere architettoniche (PEBA). Non essendo stato approvato, entro il 31.12.2020, il PUA e/o il PEBA per il Comune di Villaspeciosa, il contributo assegnato è stato conseguentemente ridotto del 5%: il finanziamento ad oggi disponibile per la realizzazione degli interventi di cui al presente progetto risulta quindi pari a € 902.500,00.

2 RIFERIMENTI NORMATIVI

Di seguito si riportano, a titolo indicativo e non esaustivo, i riferimenti normativi da considerare in fase di stesura del piano di sicurezza e coordinamento.

Si evidenzia che la normativa indicata deve sempre essere applicata tenendo presente le eventuali modifiche ed integrazioni intervenute, inoltre occorre tenere sempre presenti le varie circolari esplicative necessarie ad una migliore lettura delle stesse.

2.1 PRINCIPI GENERALI DI TUTELA

- Costituzione: artt. 32, 35, 41
- Codice Civile: artt. 2043, 2050, 2086, 2087
- Codice Penale: artt. 437, 451, 589, 590
- DPR 1124/65 – “TU delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro”
- Legge 300/70 – “Statuto dei lavoratori”

- Legge 833/78 – “Istituzione del servizio sanitario nazionale”

2.2 IGIENE E SICUREZZA DEL LAVORO

- DPR n. 547 del 27 aprile 1955 – “Norme per la prevenzione infortuni sul lavoro”
- DPR n. 164 del 7 gennaio 1956 – “Norme per la prevenzione infortuni sul lavoro nelle costruzioni”
- DPR n. 302 del 19 marzo 1956 – “Norme per la prevenzione infortuni sul lavoro, integrative di quelle emanate con DPR 547/55”
- DPR n. 303 del 19 marzo 1956 – “Norme generali per l’igiene del lavoro”
- DPR n. 277 del 15 agosto 1991– “Norme in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi di esposizione da amianto, piombo e rumore”
- D.Lgs. n. 475 del 4 dicembre 1992 – “Riavvicinamento alla legislazione degli stati membri relativa ai dispositivi di protezione individuali (DPI)”
- D.Lgs. n. 3626 del 19 settembre 1994 modificato ed integrato dal D.Lgs. 242/96 – “Attuazione delle direttive CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro”
- D.Lgs. n. 493 del 14 agosto 1996 – “Attuazione della direttiva concernente le prescrizioni minime per la segnaletica di sicurezza e/o di salute sul luogo di lavoro”
- D.Lgs. n. 493 del 14 agosto 1996 modificato ed integrato dal D.Lgs. 528/99 – “Attuazione della direttiva 92/57/CEE concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei e mobili”
- DPR 55/90 – “Norme per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale”
- D.Lgs. 758/94 – “Modificazioni alla disciplina sanzionatoria in materia di lavoro”
- D.Lgs. 493/96 – “Prescrizioni minime per la segnaletica di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro”
- D.P.R. 207 del 05 ottobre 2010 - *Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE» e ss.mm.ii. per le parti ancora in vigore;*
- D.Lgs. 81/2008 ss.mm.ii., D.Lgs 50/2016 ss.mm.ii, DPR 207/2010, DPR 222/2003 e Legge 3 agosto 2007, n. 123 e ss.mm.ii. per l’attività relativa al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione
- Norme di buona tecnica: decreti e/o circolari ministeriali: Norme UNI, CEI, etc.
- D.Lgs. 152 del 03 Aprile 2006 -Norma in materia ambientale e ss.mm.ii.
- D.M. 21 marzo 1988, supplemento ordinario G.U. n. 79 del 5 aprile 1988 “Norme per l’esecuzione e l’esercizio delle linee elettriche aeree esterne”
- Legge 1 marzo 1968 n. 186 “Disposizioni concernenti la produzione di materiali, apparecchiature, macchinari, impianti elettrici ed elettronici”

- Regione Sardegna – “Linee guida per la riduzione dell’inquinamento luminoso e relativo consumo energetico (art. 19 comma 1 L.R. 29 maggio 2007, n.2)”
- D.Lgs. n.50 del 18/04/2016 – Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture

2.3 PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI PER L'APPLICAZIONE DELLA “DIRETTIVA CANTIERI” AI SENSI DEL T.U.S.L. (D.LGS. 81/2008 – D.LGS. 106/2009)

- *Sicurezza dei cantieri temporanei o mobili* (ex D.Lgs. 14/08/1996 n. 494 ss.mm.ii.) Titolo IV (Sicurezza dei cantieri temporanei o mobili) - T.U.S.L. (D.Lgs. 81/2008 – D.Lgs. 106/2009)

Il Capo I riprende con diverse importanti modifiche le norme per l'applicazione della “Direttiva cantieri”; il capo III riporta le sanzioni.

- *Elenco dei lavori edili o di ingegneria civile* (Ex D.Lgs. 14/08/1996 n. 494, Allegato I) Allegato X - T.U.S.L. (D.Lgs. 81/2008 – D.Lgs. 106/2009)

I lavori che comportano l'assoggettamento al Titolo IV sono pressoché invariati.

- *Elenco dei lavori che comportano rischi particolari* (ex D.Lgs. 14/08/1996 n. 494 Allegato II) Allegato XI- T.U.S.L. (D.Lgs. 81/2008 – D.Lgs. 106/2009)

L'elenco dei lavori che comportano rischi particolari è rimasto pressoché invariato.

- *Notifica preliminare* (ex D.Lgs. 14/08/1996 n. 494, Allegato III) Allegato XII - T.U.S.L. (D.Lgs. 81/2008 – D.Lgs. 106/2009)

I contenuti sono pressoché invariati; da precisare Codice Fiscale / Partita IVA dei diversi soggetti (per una identificazione senza equivoci).

- *Prescrizioni di sicurezza nei cantieri (logistica di cantiere)* (ex D.Lgs. 14/08/1996 n. 494, Allegato IV) Allegato XIII- T.U.S.L. (D.Lgs. 81/2008 – D.Lgs. 106/2009)

I contenuti sono stati parzialmente aggiornati

- *Contenuti dei corsi per coordinatore* (ex D.Lgs. 14/08/1996 n. 494, Allegato V) Allegato XIV- T.U.S.L. (D.Lgs. 81/2008 – D.Lgs. 106/2009)

I corsi sono stati di fatto riformati nei contenuti; n.b.: verifica finale dell'avvenuto apprendimento.

- *Contenuti minimi dei piani di sicurezza nei cantieri (Regolamento “piani di sicurezza”)* (ex D.P.R. 03/07/2003 n. 222) Allegato XV - T.U.S.L. (D.Lgs. 81/2008 – D.Lgs. 106/2009)

I contenuti sono di fatto i medesimi pur essendo presenti alcune modifiche e precisazioni; in relazione al PSC è sparito ogni riferimento agli elementi di cui all'art. 12 del D.Lgs. 494/1996; il D.P.R. 222/2003, pur superato in quanto un'altra norma ha disciplinato la materia già trattata, non risulta tra le norme abrogate.

- *Fascicolo con le caratteristiche dell'opera (fascicolo con le caratteristiche del cantiere)* (ex Allegato II al Documento U.E. 26/05/1993) Allegato XVI- T.U.S.L. (D.Lgs. 81/2008 – D.Lgs. 106/2009)

L'Allegato XVI ridefinisce lo schema di riferimento per la compilazione del fascicolo;

L'Allegato II, superato in quanto al modello recato, rimane comunque valido in relazione alle istruzioni.

- *Idoneità tecnico-professionale delle imprese e dei lavoratori autonomi* Allegato XVII - T.U.S.L. (D.Lgs. 81/2008 – D.Lgs. 106/2009)

Elenco degli elementi obbligatori da esaminare ai fini della valutazione di idoneità tecnico professionale; i contenuti minimi previsti dall'Allegato XVII sono stati riformati dal D.Lgs. 106/2009, con una forte riduzione.

3 DESCRIZIONE DELLE OPERE

Le opere di cui al presente progetto consistono nella realizzazione di un corpo arginale in destra idraulica del Rio Spinosu, parallelamente alla sponda con una distanza variabile tra i 15 m nel primo tratto e i 60 m nel tratto finale: il rilevato ha inizio nelle vicinanze del ponte sulla via del Parco e procede verso valle per circa 340 ml. Questa disposizione, come ben evidenziato nelle analisi idrauliche a supporto del presente progetto, garantisce il contenimento della piena del Flumini Mannu e contestualmente un migliore smaltimento del deflusso del rio Spinosu grazie all'espansione della piena nell'area compresa tra la sponda e il nuovo corpo arginale.

Il rilevato avrà un'altezza media di 2.60 m e larghezza alla base di 10 m e in sommità di 2 m. La parte centrale sarà in nucleo d'argilla per garantire adeguati livelli di impermeabilità. Le sponde del rilevato arginale verranno parzialmente rivestite con procedimento idrobituminoso. La sezione di monte e di valle del rilevato sarà protetta da gabbioni a secco riempiti con pietrame.

Lateralmente all'arginatura si prevede la realizzazione di una cunetta rivestita in pietrame intonacato faccia a vista. La cunetta ha la funzione di riordinare i deflussi zenitali del quartiere tra la via del parco e la via Kennedy con la via Segni, convogliandoli naturalmente verso valle, con un'immissione nel Rio Spinosu: in questo caso la cunetta percorre il solco dell'originario tracciato del Rio Spinosu, attualmente poco inciso ma che ricompare in occasione di fenomeni zenitali intensi.

In corrispondenza dello sbocco sul Rio Spinosu verrà realizzato un sottofondo in geotessile su cui poggeranno gabbioni a secco riempiti con pietrame arido di cava o materiale idoneo vagliato.

4 INDIVIDUAZIONE FIGURE PROFESSIONALI COINVOLTE NELLA RELAZIONE DEL PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO (PSC)

Il committente e/o responsabile dei lavori, in caso di opera pubblica, procederà alla nomina del coordinatore per la sicurezza in fase di progetto ed esecuzione dell'opera.

Il suddetto incarico deve essere conferito ad un professionista ai sensi dell'art. 98 del D.Lgs. 81/08 ed assolve i compiti previsti dall'art 91, comma 1, lettera a) e b) del D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii. .

Nell'ambito della sicurezza nei luoghi di lavoro e nei cantieri mobili, sono previste le seguenti figure professionali. In sintesi, si riportano gli estremi di legge inerenti definizione, obblighi e responsabilità.

- Committente e/o responsabile dei lavori
D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii.
Art. 89. Definizioni
Art. 90. Obblighi del committente o del responsabile dei lavori
Art. 93. Responsabilità dei committenti e dei responsabili dei lavori
Art. 99. Notifica Preliminare
- Coordinatore per la sicurezza in fase di progetto dell'opera
D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii.
Art. 89. Definizioni
Art. 91. Obblighi del coordinatore per la progettazione
- Coordinatore per la sicurezza in fase di esecutiva dei lavori
D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii.
Art. 89. Definizioni
Art. 92. Obblighi del coordinatore per l'esecuzione dei lavori
- Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
D.Lgs. 81/08 Sezione III – Servizio di prevenzione e protezione
Art. 31. Servizio di prevenzione e protezione
Art. 32. Capacità e requisiti professionali degli addetti e dei responsabili dei servizi di prevenzione e protezione interni ed esterni
Art. 33. Compiti del servizio di prevenzione e protezione
Art. 34. Svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi
Art. 35. Riunione periodica
- Medico competente
D.Lgs. 81/08 Art. 25, comma 1. Il medico competente.
- Rappresentante per la Sicurezza
D.Lgs. 81/08
Art. 47. Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
Art. 50. Attribuzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
Art. 102. Consultazione dei rappresentanti per la sicurezza
- Lavoratori
D.Lgs. 81/08
Art. 20. Obblighi dei lavoratori
Art. 26. Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione

- Lavoratori autonomi

D.Lgs. 81/08

Art. 94. Obblighi dei lavoratori autonomi

- Ditte Fornitrici di servizi o materiali

Il Direttore Tecnico dovrà comunicare al Coordinatore in fase di esecuzione i nominativi delle ditte che dovranno eseguire gli interventi di loro competenza secondo quanto previsto dal Piano di Sicurezza e dalla normativa vigente.

D.Lgs. 81/08

Art. 23. Obblighi dei fabbricanti e dei fornitori.

Inoltre, per quanto concerne l'impresa appaltatrice, si evidenzia che dovrà nominare e comunicare al coordinatore per la sicurezza in fase esecutiva dei lavori, i nominativi del direttore tecnico di cantiere e del capo cantiere.

In sintesi, il PSC dovrà essere consultato:

- dai responsabili dell'impresa appaltante come guida operativa per applicare le misure di prevenzione e protezione
- dai lavoratori e, in particolar modo, dal rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
- dal committente e/o responsabile dei lavori per esercitare il controllo
- dal coordinatore in materia di sicurezza nella fase dell'opera nel caso che tale figura non coincida con il coordinatore per la sicurezza in fase di progetto
- dal progettista e/o direttore dei lavori per operare nell'ambito delle loro competenze
- dalle altre imprese e lavoratori autonomi operanti in cantiere
- dalle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo del cantiere

4.1 INDIVIDUAZIONE SINTETICA DELLE PRINCIPALI FIGURE INTERESSATE DALL'APPLICAZIONE DEL T.U.S.L.

Committente È il soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dell'appalto.

Responsabile dei lavori È il responsabile unico del procedimento. Adempie agli obblighi previsti dal Codice degli appalti, tra cui quelli descritti dal T.U.S.L. (art. 90).

Progettista È l'incaricato della progettazione dell'opera (*). Compie le scelte progettuali al fine della riduzione dei rischi. Progetta le opere in conformità alle norme in materia di sicurezza. Collabora con il coordinatore per la redazione del F.O (fascicolo dell'opera).

D.L. È l'incaricato per il controllo dell'esecuzione dell'opera (*). Adempie agli obblighi di controllo dell'applicazione del contratto anche in relazione alla sicurezza. Emana gli ordini di servizio all'affidatario dei lavori. Collabora con il coordinatore all'aggiornamento del F.O. (fascicolo dell'opera).

Coordinatore per la progettazione È una figura provvista di specifiche capacità tecniche, nominata dal committente principalmente per la redazione del PSC e del F.O. (fascicolo dell'opera).

Coordinatore per l'esecuzione È una figura provvista di specifiche capacità tecniche, nominata dal committente principalmente per il controllo dell'applicazione del PSC e per altri adempimenti relativi alla fase di esecuzione.

Impresa affidataria È il soggetto che assume in appalto l'esecuzione dei lavori, che deve essere svolta a termini di contratto, ed in merito al quale si pone come referente nei confronti del committente. È l'appaltatore dei lavori o il concessionario (che comunque si configurano come unico referente nei confronti della stazione appaltante).

Impresa esecutrice È ogni impresa che realizza i lavori nel cantiere. Impresa e datore di lavoro sono soggetti coincidenti.

Lavoratore autonomo È il soggetto che opera nel cantiere essendo privo di organizzazione d'impresa.

Lavoratore dipendente È il lavoratore che opera nel cantiere alle dipendenze di un datore di lavoro.

(*) A seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. 106/2009 le figure del progettista e del direttore dei lavori non sono più obbligatoriamente coincidenti con il responsabile dei lavori.

Gli obblighi del committente (o del responsabile dei lavori se nominato)

Obbligo	Quando	Rif. D.Lgs. 81/2008 ss.mm.ii., Titolo IV
Designa il coordinatore per la progettazione (nei casi previsti).	Contestualmente all'affidamento dell'incarico di progettazione	Art. 90, comma 3
Si attiene ai principi e alle misure generali di tutela di cui all'art. 15 del decreto legislativo n. 81/2008 ss.mm.ii..	Per i lavori pubblici tutto ciò avviene nel rispetto dei compiti attribuiti al responsabile del procedimento e al progettista. Nella fase di progettazione dell'opera, ed in particolare: a) al momento delle scelte architettoniche, onde pianificare i vari lavori o fasi di lavoro che si svolgeranno simultaneamente o successivamente b) all'atto della previsione della durata di realizzazione di questi vari lavori o fasi di lavoro	Art. 90, comma 1, 1-bis
Prevede nel progetto la durata dei lavori o fasi di lavoro.	Fase di progettazione	Art. 90, comma 1
Prende in considerazione i documenti di cui all'art. 91, comma 1, lettere a) e b) (PSC e fascicolo contenente le informazioni utili).	Compiuta la fase di progettazione, e ragionevolmente già in fase di istruttoria e approvazione del progetto	Art. 90, comma 2
Trasmette il piano di sicurezza e di coordinamento a tutte le imprese invitate a presentare offerte per l'esecuzione dei lavori (in caso di appalto di opera	Prima della presentazione delle offerte	Art. 101, comma 1

Obbligo	Quando	Rif. D.Lgs. 81/2008 ss.mm.ii., Titolo IV
pubblica si considera trasmissione la messa a disposizione del piano a tutti i concorrenti alla gara di appalto).		
Designa il coordinatore per l'esecuzione dei lavori (nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese, anche non contemporanea).	Prima di affidare i lavori	Art. 90, comma 4
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Verifica l'idoneità tecnico-professionale delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi. ▪ Chiede alle imprese esecutrici una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo. ▪ Chiede un certificato di regolarità contributiva. 	Prima dell'inizio dei lavori (in assenza è sospesa l'efficacia del titolo abilitativo)	Art. 90, comma 9.
Trasmette all'amministrazione concedente copia della notifica preliminare, il documento unico di regolarità contributiva delle imprese e dei lavoratori autonomi e una dichiarazione attestante l'avvenuta verifica della documentazione relativa alla idoneità tecnico professionale (ITP).	Prima dell'inizio dei lavori	Art. 90, comma 9.
Comunica alle imprese affidatarie, alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi il nominativo del coordinatore per la progettazione e quello del coordinatore per l'esecuzione dei lavori. Tali nominativi sono indicati nel cartello di cantiere.	Prima dell'inizio dei lavori	Art. 90, comma 7
Trasmette all'Azienda sanitaria locale e alla Direzione provinciale del lavoro territorialmente competenti la notifica preliminare (nei casi previsti).	Prima dell'inizio dei lavori	Art. 99, comma 1
Provvede affinché copia della notifica sia affissa in maniera visibile presso il cantiere e custodita a disposizione dell'organo di vigilanza territorialmente competente.	Contestualmente all'inizio dei lavori	Art. 99, comma 2
Trasmette gli eventuali aggiornamenti della notifica preliminare (nei casi previsti).	Prima che siano in atto le modifiche segnalate nell'aggiornamento	Art. 99, comma 1

Gli obblighi del coordinatore per la progettazione

Obbligo	Quando	Rif. D.Lgs. 81/2008 ss.mm.ii., Titolo IV
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Redige il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'art. 100 comma 1. ▪ Predispone un fascicolo adattato alle caratteristiche dell'opera, contenente le informazioni utili (non è previsto nel caso di lavori 	Durante la progettazione dell'opera, e comunque prima della richiesta di presentazione delle offerte.	Art. 91, comma 1

di manutenzione ordinaria).		
-----------------------------	--	--

Gli obblighi del coordinatore per l'esecuzione dei lavori

Obbligo	Quando	Rif. D.Lgs. 81/2008 ss.mm.ii., Titolo IV
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Verifica, tramite opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e coordinamento ove previsto. ▪ Verifica l'idoneità del piano operativo di sicurezza, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento di cui all'articolo 100, assicurandone la coerenza con quest'ultimo, ove previsto, e adegua il piano di sicurezza e coordinamento ove previsto e il fascicolo; verifica che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza. ▪ Organizza tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione. ▪ Verifica l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali. ▪ Segnala al committente o al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni degli articoli 94, 95, 96 e 97, comma 1, e alle prescrizioni del piano di cui all'articolo 100 ove previsto e propone la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere o la risoluzione del contratto. ▪ Sospende in caso di pericolo grave ed imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni. 	Durante la realizzazione dell'opera	Art. 92, comma 1
Redige il piano di sicurezza e coordinamento e predispose il fascicolo contenente le informazioni utili.	Nei casi di cui all'articolo 90, comma 5 (cioè quando si renda necessaria la nomina del coordinatore dopo l'affidamento dei lavori)	Art. 92, comma 2

Gli obblighi dei lavoratori autonomi

Obbligo	Quando	Rif. D.Lgs. 81/2008 ss.mm.ii., Titolo IV
Si adeguano alle indicazioni fornite dal coordinatore per l'esecuzione dei lavori, ai fini della sicurezza.	Fase di esecuzione dei Lavori	Art. 94, comma 1

Obbligo	Quando	Rif. D.Lgs. 81/2008 ss.mm.ii., Titolo IV
Utilizzano le attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni del titolo III del decreto legislativo n. 81/2008.	Fase di esecuzione dei lavori	Obblighi presenti nel Titolo I (Principi comuni), art. 21, comma 1
Utilizzano i dispositivi di protezione individuale conformemente a quanto previsto dal titolo III del decreto legislativo n. 81/2008.		

Gli obblighi dei datori di lavoro

Obbligo	Quando	Rif. D.Lgs. 81/2008 ss.mm.ii., Titolo IV
Consultano il rappresentante per la sicurezza e gli forniscono eventuali chiarimenti sul contenuto del piano di sicurezza e di coordinamento (il rappresentante per la sicurezza può formulare proposte al riguardo).	Prima dell'accettazione del piano di sicurezza e di coordinamento e delle modifiche significative apportate allo stesso (ad esempio in caso di variante)	Art. 102, comma 1
Redigono il piano operativo di sicurezza, ad esclusione delle mere forniture di materiali o attrezzature.	Prima dell'inizio dei rispettivi lavori	Art. 96, comma 1
Trasmettono il proprio piano operativo di sicurezza al coordinatore per l'esecuzione.	Prima dell'inizio dei rispettivi lavori	Art. 101, comma 3
L'impresa aggiudicataria (cioè l'appaltatore in caso di opera pubblica) trasmette il piano di sicurezza e di coordinamento alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi.	Prima dell'inizio dei lavori	Art. 101, comma 2
Osservano le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del decreto legislativo n. 81 del 2008, e curano ciascuno per la parte di competenza, in particolare: a) il mantenimento del cantiere in condizioni ordinate e di soddisfacente salubrità; b) la scelta dell'ubicazione di posti di lavoro tenendo conto delle condizioni di accesso a tali posti, definendo vie o zone di spostamento o di circolazione; c) le condizioni di movimentazione dei vari materiali; d) la manutenzione, il controllo prima dell'entrata in servizio e il controllo periodico degli apprestamenti, delle attrezzature di lavoro, degli impianti e dei dispositivi al fine di eliminare i difetti che possono pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori; e) la delimitazione e l'allestimento delle zone di stoccaggio e di deposito dei vari materiali, in particolare quanto si tratta di materie e di sostanze	Fase di esecuzione dei lavori	Art. 95, comma 1

Obbligo	Quando	Rif. D.Lgs. 81/2008 ss.mm.ii., Titolo IV
pericolose; f) l'adeguamento, in funzione dell'evoluzione del cantiere, della durata effettiva da attribuire ai vari tipi di lavoro o fasi di lavoro; g) la cooperazione e il coordinamento tra datori di lavoro e lavoratori autonomi; h) le interazioni con le attività che avvengono sul luogo, all'interno o in prossimità del cantiere.		
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Adottano le misure conformi alle prescrizioni di cui all'allegato XIII (relative a prescrizioni di sicurezza e salute per i cantieri). ▪ Predispongono l'accesso e la recinzione del cantiere con modalità chiaramente visibili e individuabili. ▪ Curano la disposizione o l'accatastamento di materiali o attrezzature in modo da evitarne il crollo o il ribaltamento. ▪ Curano la protezione dei lavoratori contro le influenze atmosferiche che possono compromettere la loro sicurezza e la loro salute. ▪ Curano le condizioni di rimozione dei materiali pericolosi. ▪ Curano che lo stoccaggio e l'evacuazione dei detriti e delle macerie avvengano correttamente. 	Fase di esecuzione dei lavori	Art. 96, comma 1
Nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione, devono essere specificamente indicati a pena di nullità ai sensi dell'articolo 1418 del codice civile i costi delle misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni.	Prima della stesura del contratto d'appalto o di subappalto	Obbligo presente nel Titolo I (Principi comuni), art. 26, comma 5

5 INDICAZIONI PER LA REDAZIONE DEL PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO (PSC)

In riferimento all'art. 100 del D.P.R. 81/08 e ss.mm.ii., il PSC dovrà predisporre tutte le procedure esecutive, gli apprestamenti e le attrezzature conseguenti all'individuazione, all'analisi ed alla valutazione dei rischi.

Le indicazioni contenute nel PSC dovranno essere tali da garantire, per tutta la durata dei lavori, il rispetto delle normative per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori che operano in cantiere. Inoltre devono essere indicate le misure di prevenzione dei rischi risultanti dall'eventuale presenza contemporanea o successiva di più imprese, di lavoratori autonomi e dall'eventuale utilizzo comune di infrastrutture ed attrezzature.

Il PSC, elaborato integrante del progetto esecutivo, dovrà contenere:

- L'individuazione ed analisi:

- della tipologia delle lavorazioni e dei pericoli ivi connessi
- delle eventuali interferenze tra le lavorazioni e relativi pericoli
- delle interferenze dovute all'eventuale presenza simultanea o successiva di più imprese o lavoratori autonomi e dei pericoli conseguenti
- L'individuazione:
 - delle misure di sicurezza da adottare per eliminare e/o ridurre i rischi
 - dei provvedimenti da adottare per l'igiene e l'integrità fisica dei lavoratori
 - delle misure di protezione collettive
 - dei DPI che dovranno essere indossati dal personale nel corso delle lavorazioni
 - dei contenuti minimi di informazione e formazione che dovranno essere fornite al personale
- La valutazione dei rischi e conseguente individuazione delle procedure di esecuzione delle lavorazioni
- Una stima degli oneri per la sicurezza (importo non soggetto a ribasso d'asta).

6 LOCALIZZAZIONE DEL CANTIERE E DESCRIZIONE DEL CONTESTO IN CUI È PREVISTA L'AREA DI CANTIERE

L'area in esame ricade nel territorio amministrativo del Comune di Villaspeciosa, localizzabile nella Sardegna meridionale. Più precisamente l'area oggetto di intervento ricade, in destra idraulica della sponda del Rio Spinosu: il rilevato ha inizio in corrispondenza del ponte sulla via del Parco e procede verso valle sino a immettersi sul rio Spinosu.

I luoghi sono accessibili e già serviti da adeguata viabilità, facilmente raggiungibili anche con i comuni mezzi di trasporto.